



Modifica dell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili: valutazione dell'indagine conoscitiva

1 Situazione iniziale

In base alla decisione del 27 giugno 2012 del Consiglio federale, che prevede dal 1° gennaio 2013 la possibilità di esenzione a tempo indeterminato secondo l'articolo 9 dalla tassa d'incentivazione sui COV vincolata a un criterio di esenzione supplementare, comporta un aumento del costo relativo all'esecuzione a carico dei Cantoni. Nel presente avamprogetto di revisione, detto costo viene compensato con un supplemento all'attuale indennizzo. L'aumento dell'attuale indennizzo verrà applicato per il biennio 2013-2014. Successivamente, si procederà a un esame del costo a carico dei Cantoni per il sostegno all'esecuzione e, se del caso, a un relativo adeguamento.

L'indagine conoscitiva sull'avamprogetto d'ordinanza si è svolta fra il 10 ottobre e il 10 dicembre 2012. Fino al 14 gennaio 2013 sono pervenuti complessivamente 24 pareri.

2 Valutazione globale

2.1 Vista d'insieme dei pareri pervenuti

	Interpellati	Pervenuti	Positivi; positivi con osservazioni	Critici; contrari
Cantoni, conferenze cantonali	29	24	21	3

2.2 L'avamprogetto di revisione ha ottenuto un ampio consenso

La grande maggioranza dei Cantoni (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH) apprezza l'aumento dell'indennizzo versato ai Cantoni pari a 2 000 franchi per impianto nel 2013 e nel 2014.

Alcune parti favorevoli hanno espresso nella loro presa di posizione considerazioni e proposte: BE ricorda che il controllo del piano delle misure da parte di esperti sull'arco di due giorni rappresenta piuttosto il limite inferiore. Non tutti i Cantoni dispongono delle conoscenze necessarie e sono quindi obbligati a ricorrere a specialisti esterni. SO aggiunge che i costi d'esecuzione supplementari nella fase introduttiva sono sensibilmente superiori all'indennizzo proposto. L'indennizzo è in particolare troppo basso se gli impianti da controllare sono ripartiti fra più settori d'attività. SO propone quindi di versare un contributo di base per settore e un indennizzo inferiore per impianto e in tale contesto è lieto del fatto che la questione dell'indennizzo verrà di nuovo affrontata tra due anni.

Alcuni Cantoni accolgono con soddisfazione il supplemento nella forma prevista, ma non sono in grado di verificare il calcolo effettivo per il loro Cantone. Nella media triennale, VS indica 44 impianti invece dei 30 stabiliti secondo i nostri calcoli e ZG 4 impianti invece di 2. In considerazione del suo scarso interesse e quale beneficiario dell'avamprogetto, AR propone uno spostamento a suo carico del contributo e rinuncia a valutare la forma del supplemento.

In linea di principio, tre Cantoni (AG, GL, SG) approvano l'aumento dell'indennizzo, ma ne deplorano la forma proposta. Criticano in particolare il fatto che il supplemento è troppo

esiguo. SG deplora che il supplemento forfetario venga versato per impianto, ma che non sia comparabile con sistemi di impianti di altri settori e che l'importo di 2 000 franchi per impianto non copra i costi delle necessarie perizie esterne. SG propone che il supplemento venga adeguato ogni anno in modo mirato tenendo conto del numero variabile di impianti di depurazione dell'aria di scarico presenti nei Cantoni. SG propone inoltre che l'importo supplementare si basi sul potenziale di riduzione delle emissioni diffuse. Il supplemento dovrebbe quindi ammontare a 3 000 franchi per i processi chimici e le sintesi di miscele, a 4 000 franchi per la stampa flessografica e calcografica e a 5 000 franchi per i processi di rivestimento di superfici (incollaggio, accoppiamento, laminatura) e gli altri processi. Infine, SG ritiene che non è possibile verificare il numero di impianti alla base del calcolo dell'indennizzo per il suo Cantone. In considerazione della tariffa C della KBOB (155 CHF/ora; 2 giorni esperti), AG auspica un aumento dell'indennizzo a 3 000 franchi per impianto. Per le aziende moderne, la stima dell'importo di indennizzo non pone problemi, mentre per le aziende con elevato potenziale di ottimizzazione risulta tuttavia troppo esiguo. GL disapprova il fatto che il supplemento sia calcolato in base al numero di impianti per Cantone. Con questo metodo, le aziende EPS di grandi dimensioni, che dispongono di oltre 50 macchine singole per azienda, vengono equiparate alle aziende chimiche con reattori di piccole dimensioni e processi semplici. Questo squilibrio è evidenziato anche dal numero di casi interessati. I Cantoni con forte presenza di industrie chimiche (AG, BL, BS, GE, VS) hanno un numero di casi x volte superiore a quelli tipicamente industriali (BE, SG). Per il controllo di un reattore chimico, 2 000 franchi possono bastare, mentre il supplemento non è sufficiente per un'azienda EPS.

2.3 Orizzonte temporale per il supplemento e procedura ulteriore

Alcuni Cantoni si sono inoltre espressi in merito alla procedura ulteriore che prevede un'analisi integrale del costo relativo all'esecuzione a carico dei Cantoni e un eventuale adeguamento dell'indennizzo. FR, SO e ZH condividono esplicitamente la procedura ulteriore, in quanto ritengono che attualmente sia possibile solo procedere a una stima dei costi supplementari (FR, ZH). GL ritiene che vi saranno costi supplementari permanenti. AG, BL e BS ritengono che le risorse personali necessarie per l'esecuzione della nuova soluzione di esenzione dovranno essere messe a disposizione sul lungo termine. Per tale ragione chiedono che l'aumento dell'indennizzo venga garantito per almeno 5 anni invece dei 2 anni previsti e che venga quindi orientato al ciclo di implementazione delle migliori tecniche disponibili secondo l'OCOV.

2.4 Varia

Alcuni Cantoni hanno approfittato dell'indagine conoscitiva per esprimersi in merito all'indennizzo di base esistente. Il VS deplora il fatto che, nel confronto trasversale fra i Cantoni, l'attuale indennizzo è troppo esiguo. AG ritiene che considerata l'importanza del settore industriale e commerciale avrebbe di fatto dovuto ricevere un indennizzo di base più elevato. GL auspica una verifica dell'indennizzo di base in base al numero di bilanci trattati nel corso degli ultimi cinque anni. Hanno infatti l'impressione che trattano un numero superiore di bilanci rispetto a Cantoni con un indennizzo identico o leggermente superiore.

2.5 Pareri pervenuti

Cantoni	
AG	Abteilung für Umwelt
AR	Amt für Umwelt
BE	beco Immissionsschutz
BL	Lufthygieneamt beider Basel
BS	Lufthygieneamt beider Basel
FR	Service de l'environnement
GE	Service de l'environnement des entreprises
GL	Abteilung Umweltschutz und Energie
GR	Ufficio per la natura e l'ambiente
JU	Office de l'environnement, domaine eaux et environnement
LU	Dienststelle Umwelt und Energie
NE	Service de l'énergie et de l'environnement
NW	Amt für Umwelt
OW	Dienststelle Umweltschutz
SG	Amt für Umwelt und Energie
SH	Fachbereich Lufthygiene, Nichtionisierende Strahlung
SO	Abteilung Luft / Lärm
SZ	Amt für Umweltschutz
TG	Departement für Bau und Umwelt
TI	Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili
VD	Service de l'environnement et de l'énergie
VS	Staatsrat
ZG	Amt für Umweltschutz
ZH	Baudirektion